

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1758-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LO GIUDICE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1966
(V. Stampato n. 2606)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Bilancio

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 luglio 1966*

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1967

**Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione
economica**

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero del bilancio esiste nel nostro Paese da circa un ventennio e da oltre 15 anni si discute e si tenta di dargli una strutturazione organica e definitiva in rapporto ai compiti che esso è venuto nel tempo progressivamente assumendo. Tale esigenza è divenuta ora pressante e improcrastinabile, soprattutto per il fatto che la programmazione economica ormai si avvia a divenire una concreta realtà; ed è perciò impensabile che il Ministero del bilancio, che di questa programmazione è il centro propulsivo, sia nella fase di preparazione che di approvazione e di esecuzione del programma, non abbia una adeguata regolamentazione che ne fissi attribuzioni, poteri ed ordinamento.

Il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge dal titolo « Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica » che, dopo l'approvazione, con alcune modifiche introdotte da quel ramo del Parlamento, viene ora al Senato.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha esaminato il disegno di legge in ben sette sedute con un dibattito approfondito sia sugli aspetti generali che particolari della problematica sollevata dal testo legislativo; ha tenuto doverosamente presente il parere della 1ª Commissione legislativa (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), redatto dal collega Giraud, del quale parere si darà conto nel corso della relazione, e infine ha concluso con l'approvazione del testo pervenutogli dalla Camera senza apportarvi modifiche. Questo testo non è certamente perfetto e avrebbe potuto forse esser opportunamente ritoccato in alcuni aspetti particolari, ma è prevalsa nella maggioranza l'opinione di approvarlo nella stesura attuale, anzitutto per il timore che l'amore per il meglio ci faccia perdere il buono, nel senso che ulteriori ritardi nella sistemazione del Ministero sarebbero pregiudizievoli per lo sviluppo della programmazione. Si è poi ritenuto opportuno rimettere eventuali successive mo-

difiche al frutto delle prossime esperienze, specie dopo l'approvazione in via definitiva del piano, della legge sulle procedure, nonché di quella sui Comitati regionali per la programmazione.

Ci si è chiesti quale tipo di programmazione andrà ad essere realizzata. Per rispondere al quesito bisogna anzitutto tenere conto della struttura costituzionale dello Stato italiano, che garantisce e tutela la proprietà privata e la libertà di iniziativa privata, nonché del tipo di ordinamento economico del nostro Paese, ordinamento economico caratterizzato dall'esistenza dell'impresa pubblica e dell'impresa privata, dalla economia di mercato ed infine da un sistema aperto alla competizione internazionale e impegnato in un processo di integrazione europea. Per questi motivi ed anche tenendo conto delle esperienze negative di alcuni Paesi a regime collettivista, si può concludere che la nostra programmazione non può essere una programmazione autoritaria, imposta dall'alto, ma un tipo di programmazione democratica, che tenga conto cioè dell'apporto degli enti, degli organismi territoriali, nonché della collaborazione delle categorie dei lavoratori e del mondo della produzione.

Non si tratta di dare nuove funzioni allo Stato, quanto soprattutto di creare un metodo nuovo per l'impostazione e soluzione dei problemi economici e sociali del Paese in una visione organica e complessiva, che tenga conto delle finalità ultime del processo di sviluppo economico, inteso a superare i dislivelli territoriali, settoriali e sociali che purtroppo ancora esistono da noi.

Il disegno di legge che è al nostro esame, nonostante nella sua intitolazione faccia riferimento al Ministero e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, si occupa anche di un terzo organismo, l'Istituto per gli studi della programmazione economica (ISPE); perciò la legge si articola in tre punti fondamentali riguardanti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero, l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica, la creazione dell'ISPE. Fra i tre organismi esiste

un logico coordinamento dal quale si evince senza possibilità di equivoci che la programmazione, sulla quale in definitiva dovrà sempre dire la parola conclusiva il Parlamento, è affidata principalmente all'iniziativa e alla responsabilità di organi politici e non a quella di organi tecnocratici.

Ammessa la indispensabile e insostituibile funzione di Istituti specializzati di tecnici, esperti e studiosi nella fase preparatoria del piano e in quella di aggiornamento, per quanto attiene ad indagini, ricerche, studi, rilevazioni e quanto altro fosse necessario alla più seria preparazione tecnico-scientifica dei documenti fondamentali della politica di programmazione, è compito precipuo del potere politico, nel rispetto delle competenze dei singoli organismi chiamati per legge a partecipare alla programmazione, di assumere la guida e il controllo della preparazione, approvazione e applicazione del piano.

I — *Creazione e progressiva evoluzione del Ministero del bilancio.*

L'ordinamento dell'amministrazione finanziaria italiana, all'inizio della vita dello Stato unitario fu impostato con il criterio della concentrazione in un unico Dicastero, quello delle finanze. Successivamente, si ritenne opportuno distinguere la gestione dell'entrata da quella della spesa e si creò, in base alla legge 26 dicembre 1877, n. 303, un secondo Ministero finanziario, quello del tesoro, con competenza sulla spesa e sui servizi del tesoro e del debito pubblico.

I due Ministeri, delle finanze e del tesoro, vissero autonomamente per oltre un quarantennio, fino a quando nel 1923, subito dopo l'avvento del Fascismo, con il prevalere della esigenza di un più efficace controllo unitario del settore dell'entrata e di quello della spesa non si pervenne alla riunificazione, nell'unico Ministero delle finanze, di tutti i servizi che già appartenevano ai due Dicasteri.

Dopo la caduta del Fascismo nel 1944 si ritornò alla separazione dei due settori amministrativi e si ricostituì il vecchio Ministero del tesoro. Ma poichè la esigenza di un efficace coordinamento fra i due Mini-

steri era assai avvertita si tentò da lì a qualche anno la fusione in un unico Ministero che fu chiamato Ministero delle finanze e del tesoro, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio 1947, n. 16.

Si vide subito che la riunificazione si scontrava con le particolari esigenze organizzative e funzionali dei due fondamentali settori finanziari e dopo qualche mese si ritornò nuovamente al sistema della separazione. Contemporaneamente, però, si risolveva il problema del necessario coordinamento della pubblica spesa con l'entrata pubblica, nonchè quello di un più organico indirizzo della politica economica e finanziaria, attraverso la creazione di un terzo Ministero, il Ministero del bilancio. Così nel giugno 1947 si provvide a ricostituire (con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406) il Ministero delle finanze e quello del tesoro, ripartendo attribuzioni e servizi fra i due dicasteri secondo i rispettivi rami di competenza che essi avevano prima della riunificazione e ad istituire il nuovo Ministero del bilancio (con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407).

Le originarie competenze del Ministro del bilancio consistevano:

a) nel preventivo consenso alle proposte di legge per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi;

b) nel concerto per proposte di legge comportanti:

impegni di spese ordinarie di carattere generale a carico dei bilanci di più Ministeri;

impegni di spese straordinarie a carico di bilanci di uno o più Ministeri di importo superiore al miliardo;

diminuzione di entrate;

c) nella facoltà di iniziativa diretta a promuovere dai Ministri competenti i provvedimenti intesi a:

controllare ed incrementare anche mediante l'istituzione di nuove fonti il gettito delle entrate;

regolare e contenere gli impegni e le erogazioni delle spese.

La definizione di questi compiti lasciava immutata la competenza degli altri due Ministeri finanziari, nonchè le disposizioni concernenti le attribuzioni, l'organizzazione ed il funzionamento degli organi dipendenti dai suddetti Ministeri, e lasciava altresì immutata la normativa riguardante il patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il Ministero del bilancio sorse con la caratteristica di porsi cioè accanto agli altri due Ministeri con competenze nuove e non con competenze sottratte, in tutto o in parte, ad uno degli altri Dicasteri finanziari; non vi fu spostamento di attribuzioni o di uffici dall'uno all'altro, ma creazione di nuove funzioni attribuite al Ministero del bilancio.

Le originarie competenze del Ministero del bilancio in materia di bilancio dello Stato sono state modificate, in base alla legge 1° marzo 1964, n. 62, con la trasformazione del preventivo « consenso » per i bilanci di previsione ed i rendiconti consuntivi, in formale « concerto » e con il potere di presentare al Parlamento unitamente al Ministero per il tesoro, entro il mese di marzo, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente e la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, entro il mese di settembre, nonchè con il potere di fare entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre l'esposizione economico-finanziaria al Parlamento.

Accanto a queste attribuzioni di natura prevalentemente economico-finanziaria, e pur nell'assenza di formali disposizioni legislative, se ne sono successivamente sviluppate altre non meno importanti ed impegnative, inerenti all'attività governativa in campo economico e sociale. Infatti, per prassi quasi costantemente seguita dai Governi che si sono succeduti dal 1948 in poi, sono state attribuite al Ministro ed al Sottosegretario di Stato del bilancio le funzioni rispettivamente di Vice Presidente e di Segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR). Questo organismo, avendo originariamente il compito di procedere all'impostazione ed al coordinamento delle iniziative e degli interventi per la ricostruzione economica del Paese, dal 1948

in poi è venuto assumendo funzioni di coordinamento di alcune importanti attività dei Ministeri economici.

Questa progressiva evoluzione che tendeva ad una sempre maggiore partecipazione del Ministro del bilancio alla politica di coordinamento economico si è ulteriormente accentuata dal 1962 in poi, dal momento in cui si è posto quale fondamentale impegno della politica governativa il tema della programmazione.

La programmazione, che comporta una nuova impostazione della politica economica e sociale del Paese, ha visto il Ministero del bilancio naturalmente impegnato in questo settore attraverso un'ulteriore dilatazione delle sue attribuzioni che proprio in quella materia assumono una preminenza ed una fisionomia particolari. Queste attribuzioni che si sono svolte attraverso una prassi seguita dal Governo hanno trovato anche fondamento giuridico in alcune leggi relative ad « Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica » (Leggi 14 novembre 1962, n. 1619; 2 aprile 1964, n. 188; 10 giugno 1965, n. 618; 23 dicembre 1966, n. 1120).

Se il progressivo ampliamento delle funzioni esercitate dal Ministero del bilancio è avvenuto in via di prassi amministrativa — con l'intervento di qualche norma legislativa e senza una organica legge di struttura — ciò non deve far ritenere che non si sia tempestivamente avvertita l'esigenza di un'appropriata e completa disciplina giuridica che regolasse funzioni e organizzazione del Ministero, ma i diversi tentativi e proposte fatte a questo scopo non sono riusciti a concludersi con un formale atto legislativo approvato dal Parlamento.

Durante la prima legislatura, fra il settembre ed il dicembre 1951, furono presentati dal Governo al Senato quattro disegni di legge, fra loro coordinati, miranti a risolvere in un modo organico i problemi nascenti dall'esigenza di una riorganizzazione del Ministero del bilancio: si prevedeva, fra l'altro, il trasferimento della Ragioneria generale e della Direzione generale del tesoro al Ministero del bilancio e al Ministro del bilancio si attribuiva la Presidenza del Co-

mitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Questi quattro disegni di legge vennero approvati dal Senato sulla base di un testo unificato che, trasmesso alla Camera dei deputati sulla fine del dicembre 1951, ivi rimase sino alla conclusione della legislatura senza essere esaminato.

Altri tentativi di sistemazione legislativa vennero successivamente fatti, ma essi rimasero atti interni del Ministero del bilancio o della Presidenza del Consiglio, senza che fossero neanche diramati ai componenti del Consiglio dei ministri. Si tratta del progetto predisposto da Vanoni nel 1954 e perfezionato nel 1956 dal ministro Zoli; del progetto Tambroni del 1960, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Ministero del bilancio ed il coordinamento economico; ed infine, del progetto più complesso e più largamente innovativo, approntato nel 1961 da Pella, riguardante l'istituzione del Comitato interministeriale per lo sviluppo economico e sociale e l'ordinamento e le attribuzioni dei Ministeri finanziari.

Senza entrare nei dettagli dei singoli progetti è da notare che tutti questi, chi più chi meno, incidevano nelle competenze di altri Dicasteri e principalmente di quello del tesoro, sollevando così delicate questioni di carattere organizzativo e funzionale, oltre che politico, che alla prova dei fatti si dimostrarono insuperabili.

Talchè il Ministero del bilancio ha operato per quasi un ventennio sulla base iniziale della legge del 1947 e di altre poche norme successivamente emanate, mentre è andato via via amplificando le sue funzioni in virtù di una prassi amministrativa generalmente accettata.

L'attività di questo Ministero in questi anni ha avuto due precise caratteristiche: la prima, già precedentemente accennata, di essere cioè il Dicastero che ha sviluppato le sue attribuzioni in rapporto alle nuove esigenze che sono venute maturando sia per il coordinamento economico che per la programmazione, senza sottrarre competenze od organismi ad altri Dicasteri; la seconda caratteristica è quella di un Ministero non di amministrazione attiva, ma di collaborazione condizionante con altri Dicasteri sul piano della predisposizione di importanti leggi

a contenuto finanziario, di coordinamento della politica economica generale del Paese, ed infine di centro motore della nuova e complessa materia della programmazione.

L'organizzazione del Ministero del bilancio, in base alla legge istitutiva, si articolava su due Direzioni generali, una per le entrate ed una per le spese, ma di fatto queste Direzioni generali non sono state mai costituite ed il Ministero ha funzionato attraverso gli uffici di Gabinetto, che sono stati progressivamente potenziati, la Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR), e, di recente, attraverso i Servizi della programmazione costituiti in seno al Ministero medesimo.

In quanto al personale, poichè la legge istitutiva non prevedeva appositi ruoli organici, anzi tassativamente prescriveva che doveva farsi ricorso al personale di ruolo e non di ruolo dipendente da altra amministrazione dello Stato e distaccato presso il Ministero, in tutti questi anni si è dovuto far ricorso a personale proveniente da altra amministrazione statale o da Enti pubblici, ovvero ad estranei all'amministrazione con incarichi di studio.

La consistenza del personale in servizio al Ministero alla data del 30 giugno 1966 era la seguente:

Personale statale distaccato

carriera direttiva	n. 28
carriera di concetto	» 17
carriera esecutiva	» 34
ruoli speciali	» 3
carriere ausiliarie equiparate e militari	» 60
—————	
TOTALE	n. 142

Personale distaccato da vari enti

ISCO	n. 21
ISPES	» 9
ISTAT	» 6
CNEN	» 6
IRI	» 7
STET	» 1
Banco di Napoli	» 1
—————	
TOTALE	n. 51

Personale con incarico di studio

CIR	n.	9
Ministero	»	78
—		
TOTALE	n.	87

complessivamente 280 unità.

II. — *Nuova strutturazione del Ministero.*

Il Ministero del bilancio viene ad assumere una denominazione nuova, quella di « Ministero del bilancio e della programmazione economica ». Questa denominazione è stata da più parti criticata preferendosi quell'altra di « Ministero della programmazione economica » in base alla considerazione che, mentre le competenze del Ministero del bilancio in tema di bilancio dello Stato rispetto a quelle del Ministero del tesoro sono complementari, sono invece preminenti ed assorbenti quelle riguardanti la programmazione. La 1^a Commissione (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) in sede di parere ha suggerito anche essa la medesima dizione « data la competenza prevalente del Ministero del tesoro in materia di bilancio ».

Nonostante l'attività relativa alla complessa e delicata materia della programmazione sia preminente rispetto alle altre, anche per il ruolo sempre più espansivo che la programmazione verrà con il tempo ad assumere, non vanno però sottovalutate le altre attività. La nuova denominazione, inoltre, rispecchia in qualche modo lo sviluppo storico del Ministero del bilancio che dalle originarie e limitate attribuzioni in campo finanziario è passato a nuovi e più complessi compiti.

Le attribuzioni del Ministro si distinguono essenzialmente in due grandi categorie: la prima riguarda il bilancio e la materia economica e finanziaria, la seconda la programmazione economica.

In base alle competenze del primo gruppo il Ministro esercita le seguenti funzioni:

a) oltre a dare il concerto al Ministro del tesoro per il rendiconto generale dello

esercizio precedente e per il bilancio di previsione, collabora alla impostazione generale del bilancio di previsione in relazione alle finalità generali della programmazione;

b) dà il concerto ai Ministri interessati per i provvedimenti legislativi comportanti:

1) spese correnti o in conto capitale superiori al miliardo;

2) spese in conto capitale, qualunque sia l'ammontare, ricadenti su più esercizi finanziari;

3) diminuzione di entrate;

4) istituzione di nuovi tributi o modifica a tributi vigenti;

c) presenta al Parlamento unitamente al Ministro del tesoro la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente e la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, e inoltre fa l'esposizione economico-finanziaria al Parlamento medesimo.

In complesso vengono confermate le attribuzioni che la legislazione vigente attribuiva al Ministro del bilancio con due aggiunte: 1) la collaborazione alla impostazione generale del bilancio di previsione in vista delle finalità della programmazione; 2) il concerto per le leggi di carattere fiscale sia per le nuove imposte che per le modifiche di quelle esistenti.

Con queste ulteriori attribuzioni viene meglio precisata la competenza del Ministro, non solo in ordine alla impostazione generale del bilancio, ma anche rispetto alla politica fiscale.

In materia di programmazione il Ministro svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla elaborazione dello schema di programma economico nazionale secondo le norme della legge sulle procedure;

b) partecipa con il Presidente del Consiglio e di concerto con i Ministri interessati alla presentazione del disegno di legge di approvazione del programma;

c) dà preventivo parere ai disegni di legge e agli atti aventi forza di legge rilevanti ai fini della programmazione, nonchè alle note di variazione e, informandone il Presidente del Consiglio agli effetti del coordina-

mento, promuove le iniziative necessarie per l'attuazione del programma e verifica la rispondenza dei piani esecutivi dei vari Ministeri alle direttive del programma stesso;

d) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio e al CIPE sull'attuazione del programma.

Appare chiaro da questa impostazione che il Ministro è il vero centro motore per la elaborazione del programma, assicura il collegamento con gli altri Ministeri attraverso il parere sui progetti di legge dei Ministeri medesimi aventi rilevanza ai fini della programmazione e, nel rispetto della competenza primaria del Presidente del Consiglio dei ministri al fine del coordinamento della azione di Governo, promuove tutte quelle iniziative necessarie all'attuazione del programma e alla rispondenza dei piani esecutivi dei vari Ministeri alle direttive del programma medesimo.

Circa le attribuzioni del Ministero si è a lungo discusso in Commissione. A parte il rilievo di natura tecnica per il quale si sarebbe preferito vedere collocata la competenza in tema di variazioni di bilancio unitamente a quella riguardante il bilancio e non a quella della programmazione, si è osservato soprattutto da parte della minoranza di sinistra che i poteri del Ministro, nonostante sembrino all'apparenza piuttosto ampi, in realtà sono assai deboli perchè al Ministro stesso mancano gli strumenti operativi che gli consentano di incidere seriamente nella gestione del bilancio e nel controllo della politica monetaria e creditizia. Conseguentemente, si è criticato che la Ragioneria generale dello Stato ed il Comitato per il credito ed il risparmio non passino sotto la competenza del Ministero del bilancio e della programmazione. A tali critiche si è giustamente opposto che il Ministero del bilancio e della programmazione economica non è — come è già stato osservato e come la ormai ventennale esperienza dimostra — un Ministero di amministrazione attiva e perciò tutto quello che attiene alla esplicazione di funzioni amministrative ed esecutive nei diversi campi rimane nell'attribuzione dei diversi Ministeri, ai quali

appartiene altresì il potere di formulare direttive specifiche nelle materie di loro competenza. Ciò vale per la materia del credito e risparmio, come vale per quella fiscale, delle partecipazioni, del commercio con l'estero, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per riferirci principalmente a quelle che hanno una diretta ed immediata influenza ai fini dello sviluppo economico e quindi della programmazione.

Altro è il problema degli indirizzi della politica economica nazionale che sono elaborati prima in sede di Comitato interministeriale per la programmazione economica e poi deliberati dal Consiglio dei ministri; è chiaro che in quella sede vengono in esame tutte le direttive fondamentali del settore economico sociale e, quindi, anche della politica creditizia e monetaria e pertanto ne consegue che in quella sede il Ministro del bilancio partecipa attivamente e responsabilmente all'elaborazione di quelle direttive generali, mentre in sede di Comitato del credito e del risparmio segue più da vicino la materia creditizia e monetaria nella sua fase applicativa.

In quanto alla Ragioneria generale dello Stato, fin tanto che esiste un Ministero del tesoro che deve avere la funzione di sovrintendere in modo organico e complessivo alla spesa pubblica, non sembra concepibile che esso possa essere privato di questo essenziale strumento di controllo.

L'organizzazione interna del Ministero si articola sui seguenti uffici:

- a) Segreteria della programmazione;
- b) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica;
- c) Direzione generale per gli affari generali;
- d) servizio per l'amministrazione del personale.

Presso il Ministero esiste poi una Ragioneria centrale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

La legge, dopo questa enunciazione, non precisa quali sono le competenze di questi diversi uffici e precisa soltanto le funzioni e la posizione del Segretario della programmazione.

Il Segretario della programmazione è configurato come un alto funzionario dello Stato cui viene conferito l'incarico con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Egli esercita le funzioni seguenti: dirige la Segreteria della programmazione, attende alla preparazione dei documenti programmatici, impartisce le direttive tecniche all'ISPE. In merito a questa figura particolare di funzionario, che può essere revocato nelle stesse forme con cui è nominato, si è in modo particolare intrattenuta la Commissione rilevandosi da taluni che si viene così a creare un superfunzionario. In realtà, non si tratta affatto di un superfunzionario, ma di un funzionario che, per le particolari esperienze e cognizioni tecniche che deve possedere, può essere chiamato al di fuori dell'amministrazione dello Stato e al quale può essere concesso un trattamento economico particolare.

Una osservazione che sembra fondata è quella relativa alla sua attribuzione di impartire direttive tecniche all'ISPE. Questa norma si poteva spiegare quando si prevedeva, in base all'originario testo governativo, che la Presidenza di questo Istituto non fosse del Ministro; poichè invece, a seguito delle modifiche apportate al suddetto testo dalla Camera dei deputati, Presidente dell'ISPE è il Ministro del bilancio e della programmazione economica, mal si concilia con ciò la facoltà attribuita al Segretario della programmazione di dare delle direttive, se pur di natura tecnica, ad un Istituto presieduto dal proprio Ministro. L'espressione non appare la più adeguata e, pertanto, essa dovrebbe essere interpretata nel senso che il Segretario della programmazione predispone le direttive di carattere tecnico che poi, passate al vaglio del Ministro, vengono da questi, quale Presidente dell'ISPE, all'Istituto trasmesse.

In quanto al personale, come si è già detto, il Ministero del bilancio sin dalla sua costituzione manca di ruoli organici propri perchè — giova ripeterlo — la legge istitutiva tassativamente prevedeva che tutto il personale dovesse essere comandato da al-

tre amministrazioni. La vecchia norma, che si poteva spiegare nel 1947, è oggi inammissibile e perciò il disegno di legge prevede l'istituzione di ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, nonchè del personale ausiliario nella misura massima complessiva di 270 unità. Conseguentemente si prevede una delega al Governo, da esercitarsi entro un anno, per l'emanazione delle norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici, per la disciplina delle relative carriere e per l'inquadramento del personale in servizio presso il Ministero alla data del 30 giugno 1966.

Accanto a questo personale è previsto un personale specializzato nel campo tecnico ed economico per lo svolgimento del complesso lavoro di impostazione ed elaborazione dei piani di sviluppo economico e per la verifica dei risultati del piano; esso è inquadrato nel ruolo, appositamente creato, dei Consiglieri economici. Questo ruolo, che originariamente prevedeva 45 unità, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati è stato ridotto a 30 unità, di cui 24 Consiglieri di terza e seconda classe e 6 di prima classe. L'ammissione al grado iniziale di questo ruolo è solo per esami ed il personale gode del normale stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti statali: il Consigliere di terza classe corrisponde al Direttore di divisione, quello di seconda classe all'Ispettore generale, quello di prima classe all'Ispettore generale capo.

La creazione del ruolo dei Consiglieri economici ha suscitato qualche riserva perchè, pur riconoscendosi la necessità di reclutare del personale particolarmente esperto in tema di programmazione, al quale viene assicurata un'immissione in carriera ad un grado elevato ed un adeguato trattamento economico, si lamenta che il problema degli elementi tecnici altamente qualificati non esiste solo per l'Amministrazione del bilancio, ma per tutte le altre amministrazioni dello Stato, le quali non hanno la possibilità di risolverlo adeguatamente, e pertanto provvedere solo per una Amministrazione sembra a taluno una sperequazione rispetto alle altre.

La 1^a Commissione (Interni) in merito aveva osservato:

« L'istituzione del ruolo dei Consiglieri economici di cui all'articolo 11 oltre a costituire una novità ed un precedente di cui non è facile valutare le conseguenze future nell'ambito dell'ordinamento generale delle carriere del personale, non dovrebbe prevedere, come invece prevede, distinzioni di qualifiche. La Commissione infatti ritiene che se i Consiglieri economici sono assunti quali tecnici, senza adempimento di funzioni burocratiche vere e proprie, le distinzioni di qualifica non hanno senso; che se gli stessi Consiglieri sono invece assunti per adempiere a funzioni burocratiche, sia pure specializzate nel campo precipuo della programmazione, non si comprende perchè essi non dovrebbero rientrare nei ruoli ordinari della carriera direttiva del Ministero, per il quale tutto il personale della dirigenza dovrebbe essere adeguatamente specializzato.

Sembra poi eccessivo alla Commissione che la nomina dei Consiglieri economici di prima classe, sia pure soltanto nella prima attuazione della presente legge e pur tenendo conto che il coefficiente di qualifica è pari a quello di Direttore generale, venga effettuata con decreto del Presidente della Repubblica. Altra infatti è la funzione direttiva di un Direttore generale ed altra quella di un collaboratore, sia pure ad alto livello ».

Il Ministro del bilancio verrà a disporre, quando i ruoli organici saranno attuati, di 300 unità. Egli, inoltre, può in via temporanea, e cioè per un quinquennio, assumere personale specializzato per i compiti della programmazione con contratti a termine regolati dalla norma sull'impiego privato. Infine egli può, per particolari esigenze, conferire speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, prescindendo dalle limitazioni previste dall'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A questi elementi può essere fissata una remunerazione anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Mentre non ha sollevato dubbi la prima facoltà, che peraltro è inquadrata nella normativa vigente e ha carattere temporaneo, ne ha invece sollevati la seconda, sia perchè si tratta di una larga deroga all'attuale norma vigente, sia perchè essa non ha carattere temporaneo ma permanente. Comunque la Commissione nell'approvare la disposizione ha fatto vive raccomandazioni al Governo, che le ha accettate, che ad essa si ricorra soltanto in casi veramente eccezionali. Identiche raccomandazioni aveva fatto la 1^a Commissione.

Al Ministro è ancora riconosciuta la facoltà di avvalersi per studi, indagini, ricerche e rilevazioni, dell'ISPE, dell'ISCO e dell'ISTAT.

In caso di eccezionale e speciale circostanza, che dovrà essere motivata, il Ministro inoltre può fare ricorso per l'esecuzione di particolari indagini o studi ad enti pubblici, a società e ad associazioni nazionali ed estere. Quest'ultima facoltà della quale il Ministro può servirsi — come è di già avvenuto per casi veramente particolari — non può essere negata anche perchè è circondata da adeguate cautele.

Le prestazioni fin qui esaminate sono date dal personale di ruolo o con incarico professionale o dai tre Enti pubblici o da enti e società convenzionate, e sono prestazioni a carattere tecnico e professionale che riguardano materie di indagine e di studio relative alla programmazione economica. Ma il Ministero verrà a disporre di alcuni organi consultivi quali: il Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, che il Ministro può sentire tutte le volte che lo ritenga opportuno; la Commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica, composta di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero; nonchè la Commissione consultiva interregionale.

Per quanto riguarda questi organi consultivi è da precisare che non si tratta di inutili doppioni, ma di organismi che svolgono funzioni distinte e separate le une dalle altre.

Per quanto riguarda il Consiglio tecnico-scientifico, che è composto di nove membri, la 1ª Commissione raccomanda che sia esclusa la possibilità di successivi aumenti del numero dei componenti di tale Consiglio.

Per quanto riguarda la Commissione consultiva interregionale, è da notare che essa non era prevista nel testo governativo e che è stata introdotta dalla Camera dei deputati.

La complessa organizzazione del Ministero così come è stata profilata è apparsa, soprattutto ai commissari delle minoranze, piuttosto pletorica e confusionaria, mentre in realtà in tutta questa strutturazione del Ministero, che è complessa sì ma non pletorica, c'è una organicità e una diversità di compiti per cui l'uno organismo integra l'altro. E pertanto si ritiene che questa strutturazione possa essere approvata così come è stata predisposta.

III — Comitato interministeriale per la programmazione economica.

L'articolo 95 della nostra Costituzione testualmente recita: « Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri ».

Questa norma si collega ad un indirizzo decisamente affermatosi negli Stati moderni per una accentuata prevalenza del concetto di solidarietà del Gabinetto di fronte al Parlamento, con la conseguente attribuzione di particolari competenze al Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio, al quale peraltro spetta una precisa responsabilità nella funzione di coordinamento politico e amministrativo dell'attività di Governo.

Il Presidente del Consiglio risponde dinanzi al Parlamento della direzione politica generale del Governo e perciò ha il dovere di mantenere l'unità di indirizzo, sia sul piano politico che amministrativo, dell'attività dei vari Ministri nei confronti dei quali ha potere di stimolo e di coordinamento. L'esigenza del coordinamento è ve-

nuta ad affermarsi con progressivo e rapido aumento delle competenze dei vari Ministri in tutti i settori ed è determinata soprattutto dalla necessità di razionalizzare ed armonizzare l'azione della pubblica Amministrazione. Da qui sono nati gli svariati Comitati interministeriali che nel nostro ordinamento sono istituiti, in rapporto alle funzioni e alla durata di attività, o con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o per legge. I Comitati istituiti per legge, che svolgono normalmente attività a tempo indeterminato ed esercitano funzioni assai più complesse ed impegnative di quelle svolte dai Comitati istituiti con decreto del Presidente del Consiglio, si distinguono normalmente in Comitati aventi funzioni meramente preparatorie o consultive o di indirizzo generale rivolto ad altri organi della pubblica Amministrazione, ed in Comitati aventi particolari competenze di indirizzo di amministrazione attiva, il cui esercizio ha efficacia nei confronti dei terzi estranei all'Amministrazione dello Stato.

I tratti caratterizzanti di ogni Comitato, al fine di stabilire l'appartenenza all'una o all'altra categoria, non sono sempre esattamente definibili secondo questa classificazione che fa la dottrina prevalente, ma è bene tenerli presenti in sede legislativa al momento in cui si crea un nuovo Comitato interministeriale: il CIPE.

Alla Camera dei deputati l'aspetto costituzionale del CIPE è stato dibattuto in Commissione ed in Aula e si è colà pervenuti alla modifica del testo governativo per eliminare dei dubbi di carattere costituzionale sulla posizione del CIPE rispetto al Consiglio dei ministri. Infatti, nell'articolo 16 rimane immutata la formulazione di principio che precede la indicazione delle attribuzioni del CIPE « ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse », e nella indicazione di quelle attribuzioni si sono apportate delle modifiche sostanziali. Così, mentre il testo governativo diceva: « *formula* gli indirizzi della politica economica nazionale, il nuovo testo recita: « *predispone* gli indirizzi della politica economica nazionale »; mentre originariamente si diceva: « dà le direttive al Mini-

stro per il bilancio e per la programmazione economica per la elaborazione del programma economico nazionale », ora si dice: « indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale ».

La Camera ha aggiunto, inoltre, rispetto al testo governativo, il potere di indicare, su relazione del Ministro del tesoro, le linee generali per la impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato.

Il senso delle modifiche apportate dalla Camera è quello di sottolineare come queste attribuzioni del CIPE, e le altre che vedremo, sono preparatorie rispetto a quelle definitive e proprie del Consiglio dei ministri.

Il CIPE, ancora, predispone le direttive generali per l'attuazione del programma economico e per promuovere e coordinare, in funzione del programma, l'attività della pubblica Amministrazione degli Enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali; promuove infine l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche della CECA, della CEE e della CEEA, nell'ambito comunitario.

Da quanto precede sembra debba concludersi che il CIPE appartenga alla categoria dei Comitati interministeriali costituiti per legge che svolgono prevalentemente funzione istruttoria, preparatoria e consultiva rispetto al Consiglio dei ministri. Il collegamento fra Consiglio dei ministri e CIPE è assicurato in modo organico attraverso la Presidenza del Comitato che è affidata al Presidente del Consiglio. Gli altri componenti sono: il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è il Vice Presidente, e ben altri 13 Ministri. Complessivamente sono 15 componenti. Inoltre, possono essere chiamati a farne parte altri Ministri quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Indubbiamente, la composizione del CIPE è piuttosto ampia e sarebbe stato forse preferibile che proprio per le sue particolari funzioni preparatorie rispetto al Consiglio

dei ministri fosse un organo più ristretto e più agile e non un quasi Consiglio dei ministri.

Creato il CIPE, sorgeva il problema della coesistenza con altri Comitati interministeriali che si occupano delle materie delle quali si occupa il CIPE. Il problema è stato risolto dall'articolo 18 nei seguenti termini:

a) soppressione del Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR) i cui compiti vengono demandati al CIPE;

b) delega legislativa al Governo, da esercitarsi entro tre mesi, per la soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali e del Comitato interministeriale per l'Enel.

All'articolo 18, terzo e quarto comma, è prevista una delega legislativa al Governo, da esercitarsi entro tre mesi, per la soppressione del Comitato permanente dei ministri per le partecipazioni statali, e del Comitato interministeriale per l'Enel.

Le attribuzioni di questi due Comitati interministeriali, vengono, alcune (quelle per le quali esistono esigenze di coordinamento con la programmazione) trasferite al CIPE o ad apposito Sottocomitato di esso; le altre alla competenza rispettivamente del Ministero delle partecipazioni statali e di quello dell'industria. Le funzioni trasferite al CIPE o al Sottocomitato saranno disciplinate secondo i criteri previsti rispettivamente dalla legge istitutiva dell'attuale Comitato delle partecipazioni e dalla legge istitutiva del Comitato per l'Enel.

Queste norme contenenti la delega non sollevano questioni di costituzionalità perchè aderenti al dettato dell'articolo 76 della Costituzione. Qualche perplessità è invece sorta per quella parte del quarto comma dell'articolo 18, là dove si dice che, in sede di disciplina delle funzioni trasferite, queste possono avvenire « con le opportune modifiche occorrenti anche ai fini di un più efficace svolgimento dei compiti trasferiti ».

Il dubbio di costituzionalità deriverebbe dalla indeterminatezza della espressione adoperata relativamente all'inserimento del concetto di « modifiche », indeterminatezza che sembra contrastare con la norma dell'articolo 76 della Costituzione. Comunque tale

questione sarà certamente esaminata e approfondita in sede di legge delegata, e pertanto si può concludere che la delega si muove su queste direttrici:

1) soppressione dei due Comitati;

2) trasferimento di loro funzioni parte al CIPE o ad apposito Sottocomitato, parte ai rispettivi Ministeri delle partecipazioni e dell'industria;

3) disciplina delle funzioni così trasferite secondo i criteri contenuti nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 e nell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

c) altri Comitati dei ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria.

Oltre ai Comitati interministeriali predetti (CIR, Partecipazioni, Enel) ne esistono altri, che vengono divisi in due gruppi:

1) Comitati che svolgono compiti identici a quelli del CIPE o compiti che, essendo della stessa natura, possono dal CIPE stesso essere più efficacemente svolti.

Per i Comitati di questo gruppo se ne stabilisce la soppressione e il trasferimento al CIPE o ad apposito Sottocomitato delle rispettive attribuzioni;

2) Comitati che abbiano attribuzioni che in parte siano duplicazioni di quelle del CIPE o in quelle interferiscano; in questi casi è quanto mai opportuna una revisione di quelle attribuzioni in modo che si eliminino duplicazioni ed interferenze e si pervenga al migliore coordinamento di quei Comitati con il CIPE.

Coordinamento che peraltro viene rafforzato dalla norma generale dell'articolo 4 della legge, la quale prevede la partecipazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione a qualsiasi Comitato di Ministri con competenza in materia economica e finanziaria, o che comunque interessi la programmazione.

Per la sistemazione di tutta questa materia è prevista una delega al Governo da esercitarsi entro un anno.

A proposito del CIPE, è stato sollevato in Commissione un problema riguardante l'ISTAT.

L'articolo 17 stabilisce che il CIPE approva il programma annuale di attività dell'ISTAT « per quanto concerne le rilevazioni interessanti la programmazione economica ».

Da parte di qualche Commissario sono state sollevate critiche a questa norma per una serie di ragioni, e fra l'altro perchè:

a) è difficile distinguere nettamente fra rilevazioni interessanti la programmazione economica e le altre rilevazioni, in quanto la programmazione interessa direttamente o indirettamente quasi tutti gli aspetti della vita del Paese. Si temono perciò, se non delle interferenze nell'attività tecnica dell'ISTAT, quanto meno elementi di confusione;

b) la norma esautorerebbe il Presidente del Consiglio dei ministri — da cui l'ISTAT dipende — e del Consiglio superiore di statistica, e finirebbe per modificare, almeno in parte, l'ordinamento dell'Istituto.

Alla prima critica si è opposto che il Ministro per il bilancio ha la facoltà di avvalersi dell'ISTAT per le rilevazioni statistiche (articolo 15, secondo comma) e che, conseguentemente, quando ci sono delle rilevazioni che interessano direttamente, e non genericamente, la programmazione, sia opportuno che il programma annuale di attività dello Istituto, in ordine alle richieste fatte dal Ministero sia approvato dal CIPE. Non appare fondata poi la seconda critica, ove si consideri che la legge (articolo 17, secondo comma) espressamente riconferma le attuali norme vigenti per la vigilanza dell'Istituto.

A parere del relatore l'unica innovazione all'attuale ordinamento dell'ISTAT consiste nell'aumento da 14 a 16 dei componenti il Consiglio superiore di statistica con la inclusione di due funzionari, rispettivamente designati dal Ministro del bilancio e da quello del tesoro, e la partecipazione del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione anche nel Comitato amministrativo dell'Istituto. Queste modifiche sembrano opportune perchè servono a stabilire un normale e permanente collegamento tra il Ministero e l'ISTAT.

IV — Istituto di studi per la programmazione economica.

La creazione dell'Istituto di studi per la programmazione economica, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, deriva dalla esigenza di disporre di un apposito organismo avente il precipuo compito di ricerca e di studio degli elementi essenziali ai fini della elaborazione e dell'aggiornamento del programma economico. In ordine alla creazione di questo Istituto sono state avanzate due critiche: una radicale, la quale sostiene la inopportunità di ricorrere ad un apposito istituto perchè il Ministero, sia nel suo interno (soprattutto per l'apporto dei suoi funzionari specializzati quali i « consiglieri economici »), sia con le possibilità di collaborazione esterna (con professionisti, tecnici ed esperti, nonchè con Enti ed Istituti sia nazionali che esteri) e sia, infine, con la facoltà di servirsi dell'ISTAT e dell'ISCO, potrebbe ben fare a meno di avere un istituto *ad hoc* per la programmazione; l'altra critica, meno radicale, ritiene che sarebbe stato preferibile, anche allo scopo di non moltiplicare le spese, di creare una apposita sezione per la programmazione o presso l'ISTAT o presso l'ISCO.

La raccolta e la elaborazione degli elementi essenziali per la formulazione del programma economico e dei suoi aggiornamenti vanno affidati ad organismi specializzati che debbono svolgere con sistematicità, continuità e regolarità, la loro attività fondata su basi tecnico-scientifiche e svolta da un corpo di esperti e studiosi che vi lavorano stabilmente. Cosa assai diversa invece è la collaborazione saltuaria e temporanea che per particolari e speciali argomenti o problemi può essere offerta da singoli studiosi o istituti specializzati.

In quanto poi alla suggerita creazione di una apposita sezione di studi per la programmazione presso l'ISTAT o presso l'ISCO, è da osservare che i compiti istituzionali dei due istituti, anche se possono avere una connessione più o meno diretta con i temi della programmazione, sono sostanzialmente diversi da quelli che dovrebbe avere un istituto seriamente specializzato

nella elaborazione ed aggiornamento dei piani economici.

Pertanto, è da ritenersi preferibile l'impostazione data al problema dal Governo, che ha previsto la creazione di un apposito organismo dotato di personalità di diritto pubblico al di fuori della organizzazione del Ministero. Questa soluzione ha un duplice vantaggio: da un lato consente all'Istituto di avere una struttura e organizzazione più agile e più consona ai suoi particolari fini di studio e di ricerca; dall'altro assicura allo Istituto, nello svolgimento della sua attività di indagine, di studio e di elaborazione degli elementi essenziali alla preparazione e revisione del programma economico, un lavoro autonomo e responsabile derivante dalla natura tecnico-scientifica dello stesso. Del resto l'esperienza più antica dell'ISTAT e quella più recente dell'ISCO testimoniano come questi organismi, pur soggetti alla vigilanza degli organi governativi, svolgono la loro attività con assoluta serietà e con indipendenza dal potere politico.

Per quanto riguarda il nuovo ente, l'ISPE, va ulteriormente precisato che i suoi compiti di indagine, di ricerca e di studio sono nettamente distinti da quelli spettanti al potere politico cui compete di fissare le direttive della programmazione, di elaborare ed approvare il programma con il concorso dei diversi organi istituzionalmente competenti e di sovrintendere all'attuazione di esso. Questa impostazione evita la possibilità che la predisposizione e l'attuazione del programma economico possa avere carattere tecnocratico anzichè politico.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica; lavora secondo le direttive del Ministero ed è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Originariamente, nel testo predisposto dal Governo, era previsto che il Presidente dell'Istituto fosse nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Ma la Camera ha modificato questa disposizione affidando la Presidenza dell'Istituto al Ministro, e ciò allo scopo di assicurare il migliore collega-

mento tra Ministero e Istituto. Circa questa nuova impostazione, che è stata anche criticata dalla 1^a Commissione, si è osservato che con essa si incorre nel pericolo del controllore controllato, perchè — come si è detto — l'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero e perciò ci si chiede: come può il Ministero controllare un istituto il cui Presidente è il Ministro? La questione esiste ed è delicata, ma se si tiene presente che l'ISPE è un Istituto essenzialmente di studio e non di gestione o di attività amministrativa, l'obiezione può facilmente superarsi anche perchè la presenza del Ministro assicura che le direttive di ordine tecnico-politico che vengono date dal Ministero per il lavoro dell'Istituto possono essere interpretate dal Presidente nella maniera autentica.

La legge rimanda allo statuto, che dovrà essere deliberato dal Comitato direttivo dell'Ente ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica di concerto con il Ministro per il tesoro, la organizzazione dell'Istituto, come domanda ad un apposito regolamento, deliberato dal Comitato direttivo dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro per il bilancio di concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza numerica del personale nonchè lo stato giuridico e del trattamento economico dello stesso. A questo proposito va ricordato che lo stanziamento previsto dalla legge per le spese del funzionamento dell'Istituto ammonta complessivamente a 250 milioni e, pertanto, le preoccupazioni di chi teme una ipotetica possibilità di inflazio-

ne di personale in questo nascente istituto vengono fugate ove si consideri che fra le spese di funzionamento sono incluse anche quelle per il personale e che pertanto queste vanno contenute nella cifra complessiva dianzi accennata, cifra che per essere fissata per legge solo con legge può essere modificata.

Onorevoli senatori, come si è avuto occasione di dire, il testo legislativo che la Commissione finanze e tesoro ha esaminato ed ha approvato nella sua maggioranza, non è perfetto ed obbiettività vuole si riconosca che alcuni correttivi potevano convenientemente essere apportati. Nondimeno è prevalsa la tesi di proporre all'Assemblea l'approvazione del testo così come è pervenuto dalla Camera, perchè se delle modifiche secondarie di carattere tecnico potevano giovare alla estetica del disegno di legge, nondimeno avrebbero potuto ulteriormente ritardare l'approvazione di questo provvedimento che appare urgente ed indifferibile. Del resto l'esperienza saprà consigliare, se del caso, le modifiche che si riterranno opportune.

Con queste considerazioni conclusive e con il convincimento che questo disegno di legge, una volta approvato, rappresenterà una tappa importante nella realizzazione degli strumenti necessari all'attuazione della programmazione, se ne raccomanda all'Assemblea l'approvazione.

LO GIUDICE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ATTRIBUZIONI ED ORDINAMENTO DEL
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA****Art. 1.**

(Nuova denominazione del Ministero)

Il Ministero del bilancio assume la denominazione di « Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 2.

(Attribuzioni del Ministero in materia di bilancio, economica e finanziaria)

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

a) collabora con il Ministro per il tesoro all'impostazione generale del bilancio di previsione in vista delle finalità generali della programmazione economica, fermo restando il disposto dell'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62;

b) presenta al Parlamento, con il Ministro per il tesoro, entro il mese di marzo la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo;

c) entro il primo giorno non festivo di ottobre fa la esposizione economico-finanziaria al Parlamento di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 1440,

modificato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62;

d) dà il proprio concerto ai Ministri interessati per la presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino autorizzazione di spese correnti od in conto capitale per un importo superiore ad un miliardo di lire ovvero che comportino autorizzazione di spese in conto capitale poste a carico di più esercizi finanziari, qualunque sia l'ammontare, nonchè alla presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino diminuzione di entrate od istituzione di nuovi tributi o modificazioni nei riguardi dei tributi vigenti.

Art. 3.

(Attribuzioni del Ministro in materia di programmazione economica)

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

a) provvede, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge sulle procedure della programmazione economica, alla elaborazione dello schema di programma economico nazionale da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei ministri, sentito il parere del C.N.E.L.;

b) partecipa con il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione del programma economico nazionale;

c) dà preventivo parere ai disegni di legge e agli atti aventi forza di legge rilevanti ai fini del programma economico nazionale nonchè alle variazioni di bilancio e, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri agli effetti del coordinamento, promuove le iniziative necessarie per l'attuazione del programma stesso e verifica la rispondenza dei piani esecutivi dei vari Ministeri alle direttive del programma;

d) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Comitato interministeriale di cui all'articolo 16 sull'attuazione del programma.

Art. 4.

(Partecipazione del Ministro a Comitati di ministri ed al Consiglio supremo di difesa)

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica partecipa ai Comitati di ministri con competenza in materia economica e finanziaria o che comunque interessi la programmazione economica. Egli fa, altresì, parte del Consiglio supremo di difesa, istituito con legge 28 luglio 1950, n. 624.

Art. 5.

(Organizzazione interna del Ministero)

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

- a) Segreteria della programmazione;
- b) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica;
- c) Direzione per gli affari generali.

All'amministrazione del personale provvede un apposito servizio.

Art. 6.

(Ragioneria centrale presso il Ministero)

È istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

(Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica)

È costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un « Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica » con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.

Il Consiglio tecnico-scientifico è composto di nove membri, scelti dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione.

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico.

Art. 8.

(Commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica)

È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie amministrazioni in materia di programmazione. Detta Commissione è presieduta dal Ministro e ne fanno parte il segretario della programmazione, il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica e rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.

Possono essere chiamati a farne parte anche funzionari designati dai Ministri senza portafoglio.

Alla nomina dei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione dei Ministri interessati.

Alla segreteria della Commissione provvede la direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

Art. 9.

(Commissione consultiva interregionale)

È costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato e ne fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni regionali, i rappresentanti delle provincie di Trento e Bolzano e, fino alla prima elezione dei Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione.

Alla segreteria della Commissione provvede la direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

Art. 10.

(Segretario della programmazione)

Il Segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, impartisce le direttive tecniche all'Istituto di studi per la programmazione economica in ordine all'attività da svolgere ai sensi dell'articolo 19 e dirige la segreteria della programmazione.

L'incarico di Segretario della programmazione è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Nelle stesse forme l'incarico può essere revocato.

L'incarico è incompatibile con ogni altra attività.

Se l'incarico è conferito a persona che sia già dipendente dallo Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Se l'incarico è conferito a persona estranea all'Amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico inerente alla qualifica di direttore generale.

Al Segretario della programmazione è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Il Segretario della programmazione fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

(Ruolo del personale per i compiti della programmazione)

Per i compiti di studio e di attuazione della programmazione è istituito un ruolo di consiglieri economici nel campo tecnico ed economico. Il ruolo ha una dotazione organica di trenta unità, distinta come dalla allegata tabella A.

Detto personale assume lo stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

La nomina a consigliere economico di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) liberi docenti;

b) professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché assistenti universitari ordinari, straordinari e volontari i quali abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio alla data del bando di concorso;

c) laureati iscritti ad albi professionali da almeno cinque anni alla data del bando di concorso;

d) appartenenti alle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato ed impiegati delle carriere direttive degli enti pubblici, forniti di laurea, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata;

e) impiegati di prima categoria di aziende, istituti e di organismi internazionali forniti di laurea, i quali comprovino di avere svolto funzioni di studio, di indagine e di ricerca in discipline tecnico-economiche per

almeno cinque anni alla data del bando di concorso. In tal caso l'ammissione al concorso ha luogo con provvedimento del Ministro su parere del Consiglio di amministrazione.

Possono essere ammessi al concorso, di cui al comma precedente, anche i laureati che abbiano prestato servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica con incarichi professionali o di impiego privato, ai sensi dell'articolo 14 per un periodo non inferiore a cinque anni.

I partecipanti al concorso di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo quello del limite di età, che, per gli appartenenti alle categorie indicate nei punti a), c) ed e) è stabilita in anni quaranta.

Art. 12.

(Promozioni e nomina di consiglieri economici)

La promozione a consigliere economico di seconda classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri economici di terza classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

I consiglieri economici di prima classe sono nominati con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sentito il Consiglio di amministrazione, tra i consiglieri economici di seconda classe e il personale con qualifiche equiparate del Ministero che abbiano compiuto almeno tre anni di permanenza nella qualifica.

Nella prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica e per il tesoro, possono essere nominate consigliere economico di prima classe persone altamente qualificate esperte in discipline tecnico-economiche o giuridico-amministrative, per non più di un terzo dei posti dell'organico dei consiglieri economici di prima classe.

Le persone predette debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo i limiti di età.

Art. 13.

(Delega e disposizioni per l'istituzione dei ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, nonché del personale ausiliario, e per l'inquadramento in detti ruoli)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione degli altri ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e per la disciplina delle relative carriere, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi risultanti dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La consistenza organica complessiva dei ruoli da istituire ai sensi del comma precedente dovrà essere contenuta nei limiti strettamente indispensabili alle esigenze dei servizi e non superare, comunque, le 270 unità da ripartire nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Le norme delegate disciplineranno, altresì, la prima formazione dei ruoli in base al criterio di inquadrare in essi, a domanda, il personale statale di ruolo, che sia in servizio al Ministero del bilancio od alla Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), almeno dal 30 giugno 1966. Detto inquadramento verrà effettuato nella corrispondente carriera cui l'impiegato appartiene e nella qualifica rivestita o equiparata ovvero in quella immediatamente superiore, se in possesso dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli scrutini di merito comparativo per la promozione alla qualifica stessa.

Il provvedimento delegato di istituzione dei ruoli potrà prevedere, per la durata di non oltre un triennio, la riduzione pari alla metà — e comunque di un massimo di tren-

ta mesi — dell'anzianità prevista per l'avanzamento o per l'ammissione agli esami. Tale riduzione non può essere utilizzata per più di una promozione.

In sede di attuazione degli inquadramenti di cui ai precedenti commi per gli impiegati delle carriere speciali, muniti di titolo di studio, che siano stati dichiarati vincitori dei concorsi per esame speciale, previsti dall'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni degli articoli 361 lettera c) e 368 lettera a) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei posti eventualmente disponibili dopo l'inquadramento di cui al terzo comma potrà prevedersi l'inquadramento, con le stesse modalità ivi stabilite, del personale statale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che ne faccia domanda.

Nel ruolo della carriera esecutiva potranno essere inquadrati anche impiegati della carriera ausiliaria e della carriera ausiliaria tecnica che abbiano espletato, almeno per un biennio, presso il Ministero del bilancio o presso la Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) mansioni proprie della carriera esecutiva conseguendo il giudizio di ottimo.

Un quarto dei posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto dopo gli inquadramenti disposti dai precedenti commi può essere attribuito con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Il provvedimento delegato potrà anche stabilire che una aliquota non superiore alla metà dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, sia conferita mediante concorso per esami, riservato al personale distaccato da altri Enti o comunque in servizio presso il Ministero o presso la Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) almeno dal 30 giugno 1966 e che sia in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, salvo quello del limite di età.

Al personale che verrà addetto agli apparati grafici ed a stampa eliografici, foto-

grafici ed elettrocontabili è estesa, a decorrere dalla data dell'inquadramento nei ruoli del Ministero, l'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, mentre il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto allo stesso personale anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e dalle successive modificazioni.

Le norme delegate disciplineranno, altresì, l'inquadramento a domanda dei sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa o rafforzati, in servizio presso il Ministero del bilancio o la Segreteria generale del C.I.R. almeno dal 30 giugno 1966, nei ruoli organici ai sensi del precedente terzo comma con le opportune norme di equiparazione.

Art. 14.

(Conferimento di incarichi professionali ed assunzioni di personale specializzato)

In relazione a particolari esigenze, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica è autorizzato a conferire, prescindendo dalle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato, con la remunerazione da stabilire con il decreto di conferimento dell'incarico, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può assumere personale specializzato per i compiti della programmazione con contratti a termine regolati dalle norme sull'impiego privato, da utilizzare entro e non oltre il primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contingente di personale specializzato da assumere a contratto, ai sensi del comma precedente, è determinato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con apposito disciplinare da adottarsi con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economi-

ca, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalità di retribuzione e le altre norme necessarie ad integrare la disciplina del rapporto, al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

Art. 15.

*(Esecuzioni di indagini
da parte di istituti di ricerca)*

Per le indagini, gli studi e le rilevazioni da compiere ai fini della presente legge, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica si avvale dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.), di cui all'articolo 19.

Si avvale, inoltre, dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) e dell'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.).

L'esecuzione di particolari indagini o studi può essere affidata ad altri Enti pubblici, oppure a società ed associazioni anche non riconosciute, ancorchè straniere, qualora eccezionali e speciali circostanze, motivate nel decreto di approvazione della convenzione emanato dal Ministro per il bilancio, di concerto con quello per il tesoro, dovessero richiederlo.

Le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano possono richiedere agli Istituti, di cui al primo e secondo comma, elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione economica.

TITOLO II.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 16.

*(Costituzione ed attribuzioni del Comitato
interministeriale per la programmazione
economica)*

È costituito il « Comitato interministeriale per la programmazione economica ».

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via

permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo e lo spettacolo nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato, nonchè le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali.

Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.), secondo le disposizioni degli accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.

Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di segretario, il Sottosegretario di

Stato per il bilancio e la programmazione economica.

Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il Segretario della programmazione.

Per l'esame dei problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addeetti presso il Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 17.

(Approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica del programma annuale di attività dell'Istituto centrale di statistica in materia di programmazione economica)

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva il programma annuale di attività dell'Istituto centrale di statistica per quanto concerne le rilevazioni interessanti la programmazione economica, ferme restando, per la vigilanza dell'Istituto le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

A modifica dell'articolo 5, n. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, entrano a far parte del Consiglio superiore di statistica un funzionario designato dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ed un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, elevandosi da 14 a 16 il numero complessivo dei componenti il Consiglio.

Il rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica è chiamato a far parte anche del Comitato am-

ministrativo di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 18.

(Suppressione del Comitato interministeriale per la ricostruzione e delega per il riordinamento degli altri Comitati interministeriali con competenza in materia economica e finanziaria)

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) istituito in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, è soppresso.

I compiti affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione dalle vigenti disposizioni sono demandati al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Per i compiti previsti dalla legge 2 marzo 1963, n. 283, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è integrato dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa; alle sedute partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a provvedere alla soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali, istituito in base alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L., istituito in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, distinguendo, in relazione alle esigenze di coordinamento con la programmazione, le attribuzioni da trasferire al Comitato interministeriale per la programmazione economica o ad apposito Sottocomitato costituito in seno a tale organo, da quelle da attribuire rispettivamente alla competenza del Ministero delle partecipazioni statali ed al Ministero dell'industria e commercio.

Con la stessa legge delegata saranno disciplinate le funzioni trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica o al Sottocomitato secondo i criteri rispettivamente previsti dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Comitato per-

manente per le partecipazioni statali e dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L., con le opportune modifiche occorrenti anche ai fini di un più efficace svolgimento dei compiti trasferiti.

Salvo quanto disposto nei precedenti comi, il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria. Tale riordinamento sarà informato ai seguenti criteri direttivi:

revisione delle attribuzioni dei singoli Comitati al fine di eliminare duplicazioni o interferenze e di coordinare l'azione di detti organismi con quella del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

soppressione di Comitati di ministri, le cui attribuzioni possono essere trasferite, per identità di compiti o per un più efficace svolgimento degli stessi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica o ad appositi sottocomitati da costituirsi in seno al Comitato stesso.

TITOLO III.

ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (I.S.P.E.)

Art. 19.

(Costituzione e attribuzioni dell'I.S.P.E.)

È costituito, con sede in Roma, l'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.), cui è demandato di procedere ad indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, secondo le direttive del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 20.

(Organi dell'I.S.P.E.)

Sono organi dell'Istituto di studi per la programmazione economica:

- il Presidente;
- il Comitato amministrativo;
- il Collegio dei revisori.

Art. 21.

(Presidente dell'I.S.P.E.)

Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica è il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 22.

(Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.)

Il Comitato amministrativo è composto dal Presidente dell'Istituto e da otto membri, dei quali due designati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, tre dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due dal Ministero del tesoro ed un rappresentante del personale dell'Istituto stesso, da designarsi ai sensi dello statuto.

Art. 23.

(Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.)

Il Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

- a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) autorizza le spese di carattere straordinario;
- c) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, in conformità alle norme stabilite nella deliberazione di cui al successivo articolo 26 ed ogni altro provvedimento che ad esso riservi lo statuto.

I bilanci preventivi e consuntivi, nonché copia delle deliberazioni adottate dal Comitato amministrativo, sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo 19.

Le deliberazioni del Comitato amministrativo sono esecutive dopo venti giorni dall'invio delle rispettive copie al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 24.

(Deliberazioni dello statuto e organizzazione interna dell'Istituto)

Nella sua prima sessione il Comitato amministrativo delibererà lo statuto dell'Istituto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Lo statuto determinerà l'organizzazione dell'Istituto.

Art. 25.

(Collegio dei revisori dei conti dell'I.S.P.E.)

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica è nominato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e dura in carica tre anni.

Esso è composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e gli altri due sono designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero del tesoro.

Il Collegio dei revisori ha i seguenti compiti e poteri:

- a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Comitato amministrativo;
- b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) eseguire il riscontro finanziario della gestione;
- d) redigere apposite relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto.

Art. 26.

(Del personale dell'I.S.P.E. e del relativo trattamento economico)

La consistenza numerica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, nonchè lo stato giuridico ed il tratta-

mento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti con deliberazione del Comitato amministrativo da sottoporre alla approvazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 27.

(Trattamento tributario nei riguardi dell'I.S.P.E.)

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali, escluse le tasse postali telegrafiche e telefoniche, l'Istituto di studi per la programmazione economica è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 28.

(Controllo della Corte dei conti nei riguardi dell'I.S.P.E.)

La gestione finanziaria dell'Istituto è assoggettata al controllo della Corte dei conti a norma degli articoli 4, 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 29.

(Fondo di funzionamento dell'I.S.P.E.)

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede con un contributo annuo di lire 250 milioni a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
E FINANZIARIE

Art. 30.

(Rappresentanza del Ministero in seno ad enti ed istituti pubblici)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme neces-

sarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgano funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 31.

(Informazioni e dati in relazione ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Ministero)

Gli organi della pubblica amministrazione e gli enti pubblici sono tenuti a fornire al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Ministero del bilancio e della programmazione economica le informazioni, i dati e gli elementi che vengano ad essi richiesti in relazione ai compiti che sono demandati al Comitato ed al Ministero medesimo ed ai fini dell'elaborazione, attuazione e verifica del programma economico nazionale.

Art. 32.

(Abrogazione di disposizioni legislative)

Sono abrogati gli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1584, nonchè ogni altra norma contraria o incompatibile con la presente legge, la quale entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 33.

(Spese per il primo funzionamento del Ministero, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e dell'Istituto di studi per la programmazione economica)

Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilan-

cio e della programmazione economica, alle spese occorrenti sarà provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, nonchè con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i servizi del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), che saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, allo stesso stato di previsione del Ministero del bilancio.

Alle nuove spese, valutate per l'anno finanziario 1966 in lire 100.000.000, sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; all'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 29 per le spese di funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica nell'anno finanziario 1966, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto allo stesso capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

*Ruolo della carriera
dei Consiglieri economici*

QUALIFICA	Numero	Tabella di equiparazione ai soli fini del trattamento economico
—	—	—
Cons. ec. 1 ^a cl.	6	Ispett. Gen. Capo
Cons. ec. 2 ^a cl.	} 24 }	Ispettore Generale
Cons. ec. 3 ^a cl.		Direttore di Div.
TOTALE . . .	30	